

CONSORZIO STRADALE
ESTENSI E CONSOLATA
STATUTO

TITOLI

I - DEL CONSORZIO

II - DEI CONSORZIATI

III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE

IV - DEI LAVORI

V - DISPOSIZIONI GENERALI

I - DEL CONSORZIO

Art. 1 – COSTITUZIONE E SCOPO

In esecuzione della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F e del D.L.L. 1 settembre 1918 n.1446 convertito in legge n 473 del 17 aprile 1925., sono costituiti in Consorzio permanente tutti gli utenti del comprensorio stradale denominato Estensi - Consolata, allo scopo di provvedere alla loro sistemazione, ricostruzione e manutenzione, così pure agli eventuali impianti ed ai servizi comuni.

Le strade attualmente in gestione sono:

Via degli Estensi; Via dei Paluzzi; Via degli Affaitati; Via degli Scrovegna; Via dei Lampugnani; Via dei Macarani; Via dei Marcellini; Via Stefano Maderno; Via E.Biondi; Via V.Gemito; Via dei Guadagni

La estensione della gestione alle altre vie di diramazione all'interno del Comprensorio viene approvata dall'Assemblea Generale con apposito argomento all'ordine del giorno.

Il Comprensorio del Consorzio, ridotto dopo l'acquisizione della Via della Consolata da parte del Comune, è quello indicato nella planimetria allegata sub A

II - DEI CONSORZIATI

Art. 2 – CONSORZIATI - UTENTI -

Sono considerati Consorziati tutti i proprietari di terreni, edifici, di diritti immobiliari, così pure i condomini, del fabbricato o dei fabbricati risultanti dal regolamento di condominio debitamente trascritto, compresi nel perimetro indicato nella planimetria di cui al precedente articolo 1.

Sono considerati Utenti: il Comune di Roma per l'uso pubblico delle strade e coloro i quali fanno o possono far uso delle vie consortili per recarsi alle loro proprietà sia che questa confini con la strada consorziale o che ne resti lontana, e chiunque anche estraneo al Consorzio che utilizzi le strade ed i servizi consortili.

Nel caso di proprietà frazionata, organizzata in condominio, sono considerati consorziati i Condominii, i cui amministratori o altra persona delegata dal condominio stesso interviene in Consorzio a rappresentanza di tutti i proprietari delle singole porzioni immobiliari esistenti all'interno del fabbricato, anche per consentire una più celere ed economica gestione del Consorzio.

Gli Amministratori dei Condominii provvederanno a loro volta a ripartire le somme a ruolo fra i singoli proprietari in relazione alle tabelle millesimali di proprietà.

L'Amministratore di Condominio, o - in alternativa - un Condòmino appositamente designato dalla propria assemblea (copia del verbale deve essere consegnata al Consorzio), rappresenta l'intero stabile nel Consorzio e nelle assemblee consortili ove riporteranno le esigenze consortili manifestate all'interno del fabbricato rappresentato. Tali persone possono essere elette nelle cariche consortili.

Chi perde la qualità di Consorziato, perde il diritto di farne parte fino alla data della comunicazione del documentato cessato interesse per alienazione del bene immobile come ribadito nei successivi Articoli 25 e 26; e rimane obbligato solidamente col suo eventuale avente causa a qualsiasi titolo, al pagamento dei contributi dei ruoli già esecutivi al giorno della comunicazione, conformemente documentata con lettera raccomandata, del suo cessato interesse.

Art. 3 - CONTRIBUENTI -

Ciascun consorziato ed utente ha l'obbligo di concorrere nella spesa per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle vie consortili.

Le relative spese saranno a carico degli utenti sia ordinari che straordinari, oltreché del Comune di Roma ai sensi dell'Art. 3 del D.L.L. n° 1446/18.

Art. 4 - UTENZA ORDINARIA -

La misura e la modalità dei contributi alle spese vengono stabilite come segue: detratto dallo stanziamento il contributo dovuto dal Comune di Roma; il contributo individuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione da attribuire in parti uguali a carico delle ditte iscritte nei ruoli; ed i contributi straordinari ai sensi del successivo Art. 6; la restante cifra viene così ripartita:

- 20% in ragione della lunghezza dei fronti stradali;
- 50% ai fabbricati in base al numero dei vani che li compongono;
- 30% ai terreni in relazione alla loro superficie.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di determinare differenti categorie contributive ed applicare correttivi ai coefficienti di calcolo in relazione all'uso delle strutture consortili per attività commerciali o altro differenti da quello abitativo

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà fare effettuare accertamenti di ufficio nel caso di carenze ed omessa comunicazione da parte degli interessati al fine di accertare l'effettiva consistenza ed intestazione della proprietà oggetto della contribuzione, in tal caso le spese saranno poste ad esclusivo carico degli utenti cui si è reso necessario l'accertamento.

Art. 5 - GRADO DI UTENZA -

Per tutte le proprietà consorziate che hanno fronte su altre strade esterne al comprensorio non consortili ed in manutenzione verrà applicata una riduzione del contributo corrispondente al numero delle strade stesse; così la proprietà consorziata avente un secondo fronte, rientra nel 2° grado; quella che ha un terzo fronte rientra nel 3° grado e così via. Il 2° grado contribuisce per la metà dell'onere del 1° grado; il 3° grado per un terzo del 1° grado e così di seguito.

Art. 6 - UTENZA STRAORDINARIA -

E' dovuto un contributo speciale di manutenzione da parte di consorziati o utenti che, appartenenti o estranei al Consorzio, arrecano un danno o oneri amministrativi individuali, così pure coloro che fanno uso speciale della strada per costruzioni, esercizio di industrie particolari, cave, opifici di qualsiasi entità e natura, mediante automezzi che adoperano la strada con un uso generalmente più intenso dell'uso ordinario strettamente agricolo tradizionale e cioè a culture non intensive e industriali. I contributi saranno calcolati e ripartiti tra loro, in base alla maggiore spesa che il Consorzio sostiene per la straordinaria manutenzione, e/o per gli oneri amministrativi arrecati.

Art. 7 - RUOLO DI CONTRIBUENZA -

I contributi, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, sono riscossi dal Consorzio mediante ruolo di contribuenza.

Il ruolo di contribuenza approvato dall'Assemblea Generale e pubblicato a norma di legge, sarà rimesso all'Agente della Riscossione per l'incasso.

E' consentito altresì al Consorzio di procedere alla riscossione diretta delle quote consortili, o anche tramite banche e di stabilire i termini per il pagamento, nonché procedere con i propri legali al recupero coattivo delle quote morose, con spese a carico degli inadempienti.

Art. 8 - SERVIZIO TESORERIA -

Le somme riscosse dal Consorzio sono versate sul conto corrente intestato al Consorzio Stradale presso un Istituto Bancario.

Le operazioni di tale conto corrente sono effettuate con assegni a firma del Presidente del Consorzio.

III - DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE

Art. 9 - ORGANI DEL CONSORZIO

Organi del Consorzio sono: L'Assemblea Generale degli Utenti, il Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - ASSEMBLEA GENERALE -

L'Assemblea Generale è formata dagli Utenti, essa è l'organo superiore ed ha i compiti di indirizzo generale del Consorzio.

Art. 11 - AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE -

L'Amministrazione del Consorzio è formata da un Consiglio di Amministrazione consorziale eletto dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione consorziale è formato da un Presidente, Presidente anche del Consorzio, e da 4 membri o Consiglieri.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che risultassero assenti senza giustificazione per tre sedute consecutive saranno considerati decaduti dalla carica; L'Assemblea successiva provvede alla conseguente integrazione.

Nel caso di corresponsione di contributi pubblici comunali, provinciali o regionali, il rappresentante legale dell'Ente locale che eroga il contributo, se richiesto formalmente, ha diritto a partecipare al Consiglio di Amministrazione; tale ulteriore componente va ad aggiungersi ai quattro Consiglieri effettivi eletti esclusivamente dai Consorziati.

Art. 12 - REVISORE DEI CONTI -

La gestione economico – finanziaria del Consorzio è sorvegliata da un Revisore dei Conti se nominato dall'assemblea; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Revisore dei Conti si attiverà ogni qualvolta lo ritiene necessario e, comunque, non appena il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il consuntivo ed il preventivo da sottoporre all'Assemblea, per il loro esame e per riferirne con eventuale loro relazione all'Assemblea stessa.

Il compenso al Revisore viene stabilito dall'Assemblea in occasione della quantificazione del bilancio.

Art. 13 -SERVIZI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, SEGRETERIA E DIREZIONE DEL CONSORZIO -

Il Consorzio si serve dell'opera di un Tecnico, di uno Studio o di una società di servizi specializzata in materia per redigere progetti, disegni, contabilità concernenti i lavori stradali, direzione dei lavori; ripartizione delle spese, ruolo di contribuenza; ed, in generale, per la evasione di tutte le pratiche tecniche ed amministrative concernenti lo svolgimento dell'esercizio consorziale, i compensi dovuti per tali prestazioni professionali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito disciplinare.

Art. 14 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE -

L'Assemblea si aduna in sessione ordinaria possibilmente una volta all'anno. Le sue deliberazioni sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei consorziati, ed in seconda convocazione sono valide, qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Agli effetti del calcolo delle presenze, si farà riferimento alle ditte catastali presenti.

L'allontanamento di alcuni degli utenti, dopo accertato il numero delle utenze presenti, non influisce sulla validità dell'adunanza.

Le Assemblee Generali straordinarie saranno tenute ogni qualvolta se ne riconosce la necessità da parte del Sindaco di Roma o del Consiglio di Amministrazione consorziale, ovvero su richiesta di un numero pari a 2/3 dei consorziati, esclusi da tale numero gli utenti straordinari estranei al Consorzio.

Questi ultimi saranno invitati alle assemblee nelle sole sedute nelle quali sono all'ordine del giorno lavori e relative spese straordinarie da ripartirsi fra i medesimi.

Anche per la validità delle deliberazioni delle assemblee straordinarie varranno gli stessi criteri di quelle ordinarie in merito alle presenze necessarie.

Art. 15 - INVITI ALLE ADUNANZE -

Gli inviti alle assemblee sono consegnati agli uffici addetti alla consegna nel domicilio noto al Consorzio almeno 15 giorni prima di quello dell'adunanza, e recapitati: o a mano di Messo Comunale se a firma del Sindaco, o a mano per mezzo d'incaricato con facoltà di deposito del plico nella cassetta delle lettere, o mediante l'apposizione di manifesto nel Comprensorio, o posta ordinaria a firma del Presidente; e/o con l'avviso di convocazione affisso nell'Albo Pretorio del Comune di Roma. Anche uno solo dei metodi di cui sopra rende valida la convocazione.

Le adunanze in 2ª convocazione saranno tenute nello stesso giorno un'ora dopo la 1ª convocazione andata deserta.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà gli eventuali allegati da inviare congiuntamente all'avviso.

Art. 16 - FACOLTÀ DELL'ASSEMBLEA -

l'assemblea:

- 1) elegge il Presidente i Consiglieri e l'eventuale Revisore dei Conti;
- 2) approva i bilanci annuali e pluriennali;
- 3) approva il riparto delle spese ordinarie e straordinarie;
- 4) approva i programmi dei lavori stradali straordinari;
- 5) approva le modifiche allo Statuto;
- 6) delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - PRESIDENZA DEL CONSORZIO -

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio e presiede tutte le riunioni, ed in particolare quelle del Consiglio di Amministrazione consorziale e le Assemblee Generali. Il Consigliere più anziano di età funge da Presidente nell'assenza o impedimento del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione si aduna tutte le volte che il Sindaco di Roma o il Presidente lo riterranno necessario per la trattazione di affari consorziali.

Art. 18 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione si aduna tutte le volte che il Sindaco di Roma o il Presidente lo riterranno necessario per la trattazione di affari consorziali.

Il Consiglio di Amministrazione vota a maggioranza numerica e, in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede; il registro dei verbali è atto interno amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione consorziale direttamente o a mezzo di incaricato:

- 1) rivede ed aggiorna annualmente l'elenco dei consorziati e degli utenti;
- 2) compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- 3) cura la compilazione dei progetti esecutivi dei lavori ordinari e straordinari, approva i capitolati e stabilisce la procedura d'appalto dei lavori relativi alle opere stradali;
- 4) vigila sull'esecuzione dei lavori e periodicamente verifica lo stato di conservazione della strada e delle opere annesse;
- 5) provvede all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- 6) stabilisce i giorni ed il luogo per le convocazioni ordinarie e straordinarie;
- 7) formula gli ordini del giorno delle adunanze;
- 8) esegue il riparto delle spese, sia a carico dei consorziati e degli utenti ordinari, sia di quelli straordinari e il relativo ruolo;
- 9) controlla la riscossione dei contributi e delle eventuali altre entrate del Consorzio;
- 10) assume le iniziative inerenti agli scopi per i quali è costituito il Consorzio;
- 11) propone le modifiche allo Statuto consorziale;
- 12) nomina e stabilisce i compiti dei consulenti ed incaricati del Consorzio (Amministrativo, Tecnico, Legale, Contabile, Segreteria, ecc.);
- 13) autorizza il Presidente a stare in giudizio e a transigere;
- 14) provvede nei casi di urgenza ad adottare delibere di competenza dell'Assemblea sottoponendola alla ratifica nella prima riunione;
- 15) Adotta i regolamenti del Consorzio e quant'altro ritiene più opportuno al fine di disciplinare al meglio il funzionamento del Consorzio.

Art. 19 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO -

Per tutti i rapporti economici, amministrativi, tecnici, giudiziari; e con facoltà di delega, il Presidente del Consorzio, ed in assenza di lui il Consigliere più anziano, riveste la qualità di rappresentante legale del Consorzio e perciò ha diritto ed obbligo:

- 1) di richiedere la spedizione degli avvisi per le adunanze e di presiederle;
- 2) di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione consorziale;
- 3) di firmare gli atti del Consorzio con facoltà di delega, decisa questa dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) di presiedere alle formalità dell'appalto delle forniture e dei lavori;
- 5) di stipulare i contratti.

Art. 20 - INDENNITÀ AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL REVISORI DEI CONTI -

Le funzioni di Presidente del Consorzio, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti, sono onorifiche e gratuite. Sono però dovuti ai medesimi i rimborsi delle spese incontrate per conto del Consorzio, in seguito ad incarichi loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione consorziale; per la partecipazione alle riunioni potrà essere stabilito un gettone di presenza.

L'Assemblea può stabilire anche la forfezzazione del rimborso indicando l'importo totale in occasione dell'approvazione dei bilanci

Art. 21 – SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA – DURATA DEL CONSORZIO -

Qualora il Consiglio di Amministrazione non decida altrimenti il Consorzio ha sede presso il Comune di Roma - Ufficio Consorzi Stradali dove viene custodita la copia conforme - a firma del Presidente - dei verbali delle Assemblee Generali, e lo statuto consortile.

Gli atti ed i registri del Consorzio restano depositati e tenuti a disposizione degli interessati per la visione, presso l'ufficio amministrativo del Consorzio; o altre sedi decise dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Il Consorzio ha durata illimitata, e si scioglie solo nel caso di trasferimento di tutti i beni da esso amministrati al Comune di Roma o agli altri Enti a ciò preposti.

IV - DEI LAVORI

Art. 22 - ESECUZIONE E APPALTO DEI LAVORI -

Approvati dall'Assemblea Generale i progetti, il Consiglio di Amministrazione consorziale provvede alla loro esecuzione, previo appalto dei medesimi o con licitazione privata, o con trattativa privata, o con esperimento d'asta, adottando il sistema e tutte quelle norme che crederà opportune e convenienti per il Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea Generale una particolareggiata relazione dell'andamento dei lavori e delle spese inerenti eseguite e sulla gestione consorziale.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 - RECLAMI -

Ogni reclamo circa l'applicazione dei contributi viene iscritto nell'ordine del giorno e deciso dal Consiglio di Amministrazione. Resta salvo ogni diritto di impugnativa ai sensi di legge.

Art. 24 - DELEGHE -

Ogni consorziato può delegare la sua rappresentanza nell'Assemblea Generale ad un altro utente o ad un estraneo, mediante mandato scritto sullo stesso invito ad intervenire all'Assemblea stessa. Nessun votante può avere più di cinque deleghe.

Art. 25 - DIRITTO DI VOTO -

Ogni Consorziato purché in regola con i pagamenti ha diritto ad un numero di voti in assemblea sia in sessione ordinaria che straordinaria proporzionale all'entità del contributo nelle spese ordinarie. Il numero dei voti sarà sempre computato sulla base dell'ultimo ruolo di contribuzione, anche in pendenza di eventuali reclami sulle risultanze di esso. Chi perde la qualità di interessato nel Consorzio, perde il diritto di farne parte, ma rimane obbligato solidamente col suo eventuale avente causa a qualsiasi titolo, al pagamento dei contributi fino al giorno della comunicazione del documentato cessato suo interesse, con lettera raccomandata.

L'Assemblea decide a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti, sia in sessione ordinaria che straordinaria.

Per l'elezione delle cariche consortili l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

Ciascun consorziato può esprimere la propria preferenza riguardo l'elezione del Presidente e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora fossero scelti fra i consorziati o utenti, tali persone devono risultare in regola con i pagamenti dei contributi consortili.

Sono ammesse schede di votazione predisposte sia manualmente che con mezzi meccanici o elettronici.

Art. 26 - VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DOMICILIO -

Tutti i consorziati e gli utenti ordinari o straordinari sono tenuti a comunicare al Consorzio le variazioni di proprietà e di domicilio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in difetto di che, saranno considerati validi, a tutti gli effetti, gli inviti di convocazione invitati all'ultimo domicilio comunicato al Consorzio, anche se non recapitati all'utente. Analogamente saranno ritenute valide le convocazioni fatte alle persone danti causa dell'attuale utente, qualora tale variazione, completa delle generalità e del domicilio, non sia stata comunicata tempestivamente al Consorzio nelle forme prescritte.

La perdita della qualità di interessato nel Consorzio costituisce perdita del diritto a farne parte, ma rimane tenuto a comunicare e documentare formalmente al Consorzio le variazioni di proprietà e di domicilio o di rappresentante del condominio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in difetto di che, saranno ritenuti validi a tutti gli effetti gli inviti di convocazione recapitati all'ultimo domicilio comunicato al Consorzio, anche se non ricevuti dagli interessati.

In mancanza o incompletezza delle comunicazioni circa il mutamento di proprietà, di rappresentante e d'indirizzo, il Consiglio di Amministrazione può procedere d'ufficio all'accertamento, ponendo a carico dell'immobile consorziato ogni onere conseguente.

Il Consorzio resta esonerato, altresì, da ogni responsabilità per eventuali controversie dipendenti da omesse denunce di quanto sopra.

Gli interessati, pertanto, nel loro esclusivo interesse, debbono comunicare immediatamente al Consorzio, tutti gli estremi degli atti allegando una copia degli stessi; può derogarsi all'obbligo di trasmissione della copia dell'atto di compravendita nel caso in cui l'interessato autocertifichi con atto notorio l'avvenuto passaggio di proprietà, rappresentanza, ecc. ed indichi i dati necessari per l'aggiornamento dei ruoli esattoriali (generalità, data di nascita, codice fiscale, residenza, ubicazione, consistenza e valore millesimale del bene immobile).

Le variazioni di cui sopra vengono applicate nel ruolo successivo a quello in esazione al momento della comunicazione al Consorzio.

Art. 27 - AMMISSIONE ALLE GARE -

Le ditte concorrenti alle gare sono scelte a giudizio insindacabile dal Consiglio di Amministrazione consorziale. Se utenti, che non siano membri del Consiglio di Amministrazione consorziale, concorressero agli appalti dei lavori, dovranno però astenersi dal partecipare a qualsiasi votazione che riguardi direttamente o indirettamente detti lavori.

Art. 28 - REGOLAMENTO -

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare, ove le esigenze lo richiedano, un "Regolamento per il funzionamento del Consorzio" tale regolamento, inviato al Comune di Roma Servizio Consorzi Stradali per conoscenza, integra le norme statutarie e pertanto deve essere rispettato da tutti siano essi Utenti o estranei al Consorzio.

Art. 29 - LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO -

Dato che il Consorzio non si pone fine di lucro, in caso di scioglimento, l'Assemblea deliberante stabilirà le modalità della liquidazione alle quali si dovrà attenere il Presidente del Consorzio che ha le funzioni di Liquidatore.

Art. 30 – ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti del Consorzio è consentito limitatamente ai seguenti documenti amministrativi purché sussistano e siano comprovate le condizioni riportate all'Art. n. 22, 1° comma della legge n° 241 del 7.8.1990:

- Atti relativi alla posizione contributiva del consorziato o dell'utente;
- La visione dei ruoli di contribuzione ordinaria o straordinaria entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione degli stessi;
- I verbali di Assemblea e di Consiglio di Amministrazione o parte degli stessi purché sia nell'esclusivo caso in cui lo utente vi abbia diretto interesse e lo dimostri per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

I bilanci e le documentazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee generali sono a disposizione per tutti i Consorziati presso la sede del Consorzio in occasione della convocazione delle stesse.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e formulata per iscritto.

Non è consentito l'accesso alla rimanente documentazione del Consorzio.

L'esame dei documenti è gratuito.

Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese vive.

Art. 31 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI

I dati individuali e personali acquisiti dal Consorzio, per comunicazione dei consorziati, o per accertamenti d'Ufficio, vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi istituzionali del Consorzio.

Essendo il Consorzio Stradale obbligatorio e permanente, i contributi consortili sono deducibili fiscalmente nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 32 – NORME TRANSITORIE

- Il presente Statuto va in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei consorziati.

- Il Consiglio di Amministrazione (Deputazione) in carica al momento dell'approvazione del presente statuto, rimane in carica fino al termine del suo mandato

